



Croce Rossa Italiana

***PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE
PER IL RISCHIO NBCR.***



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Validità

1. I disposti emanati con le presenti norme sono da intendersi comuni a tutti i corsi di cui al presente Programma Nazionale di Formazione per il Rischio NBCR, in seguito denominato brevemente Programma di Formazione.
2. Il percorso formativo degli Istruttori NBCR è, invece, disciplinato con specifico Regolamento, costituente l'allegato NBCR_02 del Regolamento per le attività dei Nuclei NBCR.

Art. 2 – Struttura del Programma Formativo

1. Il Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR è costituito, sulla base dall'articolo 10 del Regolamento per le attività dei Nuclei NBCR, da un percorso formativo strutturato in tre livelli:

a) 1° livello:

- Corso di formazione per operatori NBCR (base)
E' il corso che permette di ottenere la qualifica di Operatore NBCR

b) 2° livello:

- Corso di formazione per operatori NBCR specializzati in Logistica.
- Corso di formazione per operatori NBCR specializzati in D.P.I
- Corso di formazione per operatori NBCR specializzati in ambito sanitario.
- Corso di formazione per operatori NBCR di Livello Avanzato.

Si tratta di corsi destinati a preparare in modo specialistico gli operatori NBCR ad interagire in particolari settori.

c) 3° livello:

- Corso di formazione per Coordinatori NBCR

Il corso è destinato alla formazione di personale abilitato al coordinamento operativo dei Nuclei NBCR

Art. 3 – Organizzazione dei corsi

1. I corsi di formazione per operatori NBCR di 1° Livello sono organizzati e svolti dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, in seguito denominato brevemente anche Centro Nazionale o CNF oppure a livello Regionale avvalendosi del personale Istruttore attivo.
2. Tutti i corsi NBCR organizzati presso sedi diverse dal Centro Nazionale, devono rispettare i dettami contenuti nel presente Programma di Formazione, ed essere autorizzati dal punto di vista didattico, dal Direttore del Centro Nazionale.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa al Direttore del Centro Nazionale, ed in copia all'Ufficio Soccorsi Speciali – Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza e Volontariato - Servizio Attività di Emergenza, di seguito Ufficio Soccorsi Speciali, dal Presidente del Comitato richiedente. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione riportante il programma del corso, nonché la proposta dei nominativi degli Istruttori cui s'intendono affidare le lezioni.
4. I corsi di specializzazione di secondo e terzo livello NBCR sono invece normalmente organizzati e svolti direttamente dal Centro Nazionale.

5. L'eventuale svolgimento dei corsi di cui al comma precedente in sedi territoriali differenti dal CNF, può essere autorizzato dal Direttore del CNF qualora ciò sia compatibile con l'attività didattica del Centro Nazionale ed a condizione che sia garantito, anche attraverso l'estensione della partecipazione ad appartenenti ad altri Comitati CRI, il raggiungimento di un numero di discenti tale da giustificare l'organizzazione. Dovrà inoltre essere garantita in loco la disponibilità degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei corsi.
6. Al fine di consentire una programmazione su base annuale delle attività formative del Centro Nazionale di Formazione NBCR, eventuali richieste di organizzare e/o ospitare corsi di formazione di cui al presente regolamento devono pervenire al Centro Nazionale di Formazione NBCR, non oltre il mese di febbraio di ogni anno. Copia della richiesta dovrà inoltre essere inviata all'Ufficio Soccorsi Speciali.

Art. 4 – Corsi di Formazione organizzati a livello periferico

1. I Corsi organizzati presso sedi differenti dal Centro Nazionale di Formazione NBCR sono organizzati, in linea generale, dal Comitato Regionale CRI richiedente, su proposta del corrispondente Referente Regionale NBCR sentito il proprio Delegato all'Area III. La partecipazione al corso può essere estesa anche ad altri Comitati Regionali CRI.
2. Il Corso, una volta autorizzato da la CNF, è attivato con apposita deliberazione del Presidente del Comitato C.R.I organizzatore.

Con uno o più atti il Presidente definisce:

- a) il nominativo del Direttore del corso, scelto tra i volontari e dipendenti CRI in possesso della qualifica di Maestro Istruttore. In assenza di tali figure, il nominativo dovrà essere concordato con il Direttore del Centro Nazionale di Formazione.
- b) il periodo di svolgimento del corso;
- c) il numero massimo di partecipanti ammessi, che non è comunque mai superiore a quanto stabilito nelle specifiche di ogni singolo corso;
- d) indicazioni di carattere amministrativo relative alla copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione del corso e dalla partecipazione di figure specialistiche di docenza non presenti presso il Comitato, ivi compresi i Maestri Istruttori della CNF;
- e) la data e il luogo di svolgimento della prova finale d'esame;
- f) la composizione della Commissione d'esame, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.

Art. 5 – La Commissione d'Esame

1. La Commissione d'esame per i corsi di 1° e 2° livello NBCR organizzati direttamente dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, è composta da:
 - a) il Direttore del CNF (o suo delegato) con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) il Direttore del Corso (o suo delegato);
 - c) un membro esperto, nominato preferibilmente tra gli istruttori, dal Direttore del Corso.
2. La Commissione d'esame per i corsi organizzati presso sedi diverse è composta da:
 - a) il Direttore del Corso o suo delegato, oppure, se presente, il Direttore del CNF, con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) il Referente NBCR o suo rappresentante;
 - c) un Istruttore NBCR, nominato dal Direttore del Corso preferibilmente tra gli Istruttori del

corso, o, se presente il Direttore del CNF, dal Direttore del corso stesso.

3. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.
4. La documentazione inerente l'esame finale sostenuto da ogni singolo aspirante, è conservata in originale presso il Comitato organizzatore del corso.
5. Copia dall'elenco degli ammessi all'esame finale, del verbale d'esame finale, della scheda riepilogativa dei risultati degli esami, conformi ai relativi modelli predisposti per ogni singolo corso e riportate nelle appendici del presente Programma di Formazione, vanno inviate al Centro Nazionale di Formazione NBCR, ed all'Ufficio Soccorsi Speciali.

CAPO II

CORSO PER OPERATORE NBCR

Art. 6 – Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione al corso di formazione per Operatore NBCR avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base;
 - b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - c) risultare idoneo agli accertamenti fisico-sanitari previsti dalle norme che regolano la permanenza in CRI
 - d) essere in possesso del titolo di Operatore per le emergenze di cui al Capo II del Regolamento corsi di formazione nel settore emergenza, approvato con O.P. n. 135 del 7 maggio 2013 e s.m.i..
 - e) non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. Costituisce titolo preferenziale il possesso dell'abilitazione al trasporto sanitario e soccorso in ambulanza (TSSA).
3. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 7.

Art. 7 – Prova finale d'esame

1. Per accedere agli esami finali del corso, l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste nel programma del corso di cui all'Appendice 1, All.OP_2.
2. La prova finale d'esame consiste in:
 - a) una prova scritta costituita da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta;
 - b) una prova orale, costituita da una serie di domande inerenti le materie oggetto del corso, la cui durata, generalmente, non è superiore a 10 minuti;
 - c) una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall'aspirante durante l'esercitazione di fine corso, ovvero in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso, preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.
2. Sulla base della tipologia delle prove pratiche individuate, la Commissione d'esame ha facoltà di avvalersi dell'ausilio degli Istruttori Docenti del corso e di altri Istruttori e/o Aiuto Istruttori, preventivamente ed opportunamente istruiti dal Direttore del corso.
3. Di tale esame sono redatti, a cura della Commissione Esaminatrice di cui all'art. 5, una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. OP_6 ed un verbale conforme al Mod. OP_7, di cui all'Appendice 01.
4. La documentazione inerente l'esame finale sostenuto da ogni singolo aspirante, è conservata in originale presso il Comitato organizzatore del corso.

5. Copia della documentazione di cui al comma 3, integrata dall'elenco degli ammessi all'esame finale e delle schede di valutazione personale, conformi ai relativi modelli predisposti per ogni singolo corso e riportate nelle appendici del presente Programma di Formazione, vanno inviate al Centro Nazionale di Formazione NBCR ed all'Ufficio Soccorsi Speciali.

Art. 8 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame e dalla valutazione dell'operato del candidato durante tutto lo svolgimento del corso. La valutazione finale comprenderà anche la determinazione del livello di operatività cui inserire il candidato, ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:
- Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100;
 - Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 25/100;
 - Per la prova pratica può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100;
 - Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di -5/100 a un massimo di 5/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d'esame dal Direttore del corso, sentiti i docenti.

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato è riportato nella "Scheda di valutazione personale" di cui all'Appendice 1, Mod. OP_5.

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 con la condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
- Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100;
 - Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100;
 - Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100.
4. I livelli di operatività sono indicati dalla Commissione Esaminatrice, sentiti i docenti del corso.
- a) I "Livelli di operatività" hanno lo scopo di favorire nella progressione formativa i discenti più meritevoli incentivando nel contempo i discenti a migliorare continuamente le proprie performance in ambito NBCR.
A tal fine sono identificati i seguenti livelli:
- L 1:** implica che l'operatore, possa accedere ai corsi di specializzazione di cui all'art. 10 del Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR, a seguito di un miglioramento delle proprie capacità operative.
- L 2:** implica che l'operatore possa accedere ai corsi di specializzazione di cui all'art. 10 del Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR più funzionali alle capacità operative dimostrate.
- L 3:** implica che l'operatore, possa accedere a tutti i corsi di specializzazione di cui all'art. 10 del Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR della CRI, senza limitazione alcuna.
- b) I livelli di operatività, sono riportati nel fascicolo personale dell'operatore e possono essere variati col progredire negli aggiornamenti ed addestramenti, dell'operatore, oppure in funzione delle mutate attitudini personali e/o condizioni fisiche dello stesso, su indicazione degli Istruttori NBCR competenti.
- c) L'eventuale variazione dei "Livelli di Operatività" deve essere riportate sul fascicolo personale dell'operatore e comunicate al CNF.

Art. 9 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, un attestato conforme all'Appendice 1, Mod. OP_8, a firma del Direttore del Corso e del Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR.
2. L'attestato riporta un numero progressivo così composto: sigla corso/5 cifre progressive (es.:OP/00001). Il solo numero di cinque cifre diventa il numero di matricola personale dell'operatore per tutta la sua attività in campo NBCR
3. L'Aspirante Operatore NBCR dichiarato idoneo è inoltre autorizzato a indossare il distintivo realizzato conformemente all'allegato NBCR_06 - Mod. D_01, contenuto nel Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR della CRI, nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti per l'utilizzo delle divise e uniformi in vigore

.

CAPO III

CORSO PER OPERATORE SPECIALIZZATO IN LOGISTICA NBCR

Art. 10 – Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione al corso di formazione per Operatore NBCR specializzato in logistica avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base;
 - b) risultare idoneo agli accertamenti fisico-sanitari previsti dalle norme che regolano la permanenza in C.R.I
 - c) essere in possesso della qualifica di operatore NBCR in ruolo attivo
 - d) non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 11.

Art. 11 – Prova finale d'esame

1. Per accedere agli esami finali del corso, l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste nel programma del corso di cui all'Appendice 2, All. LOG_2.
2. La prova finale d'esame è costituita da:
 - a) un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta;
 - b) un esame orale, costituito da una serie di domande inerenti le materie oggetto del corso, la cui durata, generalmente, non è superiore a 10 minuti;
 - c) una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall'aspirante durante l'esercitazione di corso, ovvero in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso, preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.
3. Sulla base della tipologia delle prove pratiche individuate, la Commissione d'esame ha facoltà di avvalersi dell'ausilio degli Istruttori Docenti del corso e di altri Istruttori e/o Aiuto Istruttori, preventivamente ed opportunamente istruiti dal Direttore del corso.
4. Di tale esame sono redatti, a cura della Commissione Esaminatrice di cui all'art. 5, una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. LOG_6 ed un verbale conforme al Mod. LOG_7, di cui all'Appendice 2.
5. La documentazione inerente l'esame finale sostenuto da ogni singolo aspirante, è conservata in originale presso il Centro Nazionale di Formazione NBCR.
6. Copia della documentazione di cui al comma 4, integrata dall'elenco degli ammessi all'esame finale, conformi ai relativi modelli predisposti per ogni singolo corso e riportate nelle appendici del presente Programma di Formazione, vanno inviate al all'Ufficio Soccorsi Speciali.

Art. 12 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame e dalla valutazione dell'operato del candidato durante tutto lo svolgimento del corso.
2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:
 - Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100;
 - Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 25/100;
 - Per la prova pratica può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100;
 - Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di -5/100 a un massimo di 5/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d'esame dal Direttore del corso, sentiti i docenti.Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato è riportato nella "Scheda di valutazione personale" di cui all'Appendice 2, Mod. LOG_5.
3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100;
 - Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100;
 - Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100.

Art. 13 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, un attestato conforme all'Appendice 2, Mod. LOG_8, a firma del Direttore dal Centro Nazionale di Formazione NBCR e del Direttore del Corso.
2. L'attestato riporta il numero di matricola dell'operatore ed il numero di registrazione dell'attestato di specializzazione così composto: sigla corso/5 cifre progressive (es.: LOG/00001).

CAPO IV

CORSO di SPECIALIZZAZIONE IN D.P.I.

Art. 14 – Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione al corso di specializzazione in D.P.I. avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base;
 - b) risultare idoneo agli accertamenti fisico-sanitari previsti dalle norme che regolano la permanenza in C.R.I
 - c) essere in possesso della qualifica di operatore NBCR in ruolo attivo
 - d) non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 15.

Art. 15 – Prova finale d'esame

1. Per accedere agli esami finali del corso, l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste nel programma del corso di cui all'Appendice 3, All. DPI_2.
2. La prova finale di esame è costituita da:
 - a) un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta;
 - b) un esame orale, costituito da una serie di domande inerenti le materie oggetto del corso, la cui durata, generalmente, non è superiore a 10 minuti;
 - c) una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall'aspirante durante l'esercitazione di fine corso, ovvero in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.
3. Sulla base del tipo di prova pratica individuata, la Commissione d'esame ha facoltà di avvalersi dell'ausilio degli Istruttori Docenti del corso e di altri Istruttori e/o Aiuto Istruttori, preventivamente ed opportunamente istruiti dal Direttore del corso.
4. Di tale esame sono redatti, a cura della Commissione Esaminatrice di cui all'art. 5, una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. DPI_6 ed un verbale conforme al Mod. DPI_7, di cui all'Appendice 3.
5. La documentazione inerente l'esame finale sostenuto da ogni singolo aspirante, è conservata in originale presso il Centro Nazionale di Formazione NBCR.
6. Copia della documentazione di cui al comma 4, integrata dall'elenco degli ammessi all'esame finale, conformi ai relativi modelli predisposti per ogni singolo corso e riportate nelle appendici del presente Programma di Formazione, vanno inviate all'Ufficio Soccorsi Speciali.

Art. 16 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame, e dalla valutazione dell'operato del candidato durante tutto lo svolgimento del corso.
2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:
 - Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100;
 - Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 25/100;
 - Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100;
 - Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di -5/100 a un massimo di 5/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d'esame dal Direttore del corso, sentiti i docenti.

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato è riportato nella "scheda di valutazione personale" di cui all'Appendice 3, Mod. DPI_5.

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100;
 - Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100;
 - Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100;

Art. 17 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, un attestato conforme all'Appendice 3, Mod. DPI_8, a firma del Direttore dal Centro Nazionale di Formazione NBCR e del Direttore del Corso.
2. L'attestato, oltre al numero di matricola personale, riporta il numero di registrazione dell'Attestato di Specializzazione così composto: sigla corso/5 cifre Progressive (es.: DPI/00001).

CAPO V

CORSO di SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO

Art. 18 – Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione al corso di specializzazione in ambito sanitario avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base.
 - b) risultare idoneo agli accertamenti fisico-sanitari previsti dalle norme che regolano la permanenza in C.R.I
 - c) essere in possesso della qualifica di operatore NBCR in ruolo attivo
 - d) essere in possesso dell'abilitazione al trasporto sanitario e soccorso in ambulanza (TSSA),
 - e) non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 19.

Art. 19 – Prova finale d'esame

1. Per accedere agli esami finali del corso, l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste nel programma del corso di cui all'Appendice 4, All. SAN_2.
2. La prova finale di esame costituita da:
 - d) un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta.
 - e) un esame orale, costituito da una serie di domande inerenti alle materie oggetto del corso, la cui durata, generalmente, non è superiore a 10 minuti.
 - f) una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall'aspirante durante l'esercitazione di fine corso o, comunque, in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.
3. Sulla base dei tipi delle prove pratiche individuate, la Commissione d'esame ha facoltà di avvalersi dell'ausilio degli Istruttori Docenti del corso e di altri Istruttori e/o Aiuto Istruttori, preventivamente ed opportunamente istruiti dal Direttore del corso.
4. Di tale esame sono redatti, a cura della Commissione Esaminatrice di cui all'art. 5, una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. SAN_6 ed un verbale conforme al Mod. SAN_7, di cui all'Appendice 4.
5. La documentazione inerente l'esame finale sostenuto da ogni singolo aspirante, è conservata in originale presso il Centro Nazionale di Formazione NBCR.
7. Copia della documentazione di cui al comma 4, integrata dall'elenco degli ammessi all'esame finale, conformi ai relativi modelli predisposti per ogni singolo corso e riportate nelle appendici del presente Programma di Formazione, vanno inviate all'Ufficio Soccorsi Speciali.

Art. 20 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame e dalla valutazione dell'operato del candidato durante tutto lo svolgimento del corso.
2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:
 - Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100;
 - Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 25/100;
 - Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100;
 - Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di -5/100 a un massimo di 5/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d'esame dal Direttore del corso, sentiti i docenti.

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato è riportato nella "scheda di valutazione personale" di cui all'Appendice 4, Mod. SAN_5.

3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100;
 - Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100;
 - Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100.

Art. 21 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, un attestato conforme all'Appendice 4, Mod. SAN_8 a firma del Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR e del Direttore del Corso.
2. L'attestato oltre al numero di matricola personale, riporta il numero di registrazione dell'Attestato di Specializzazione così composto: sigla corso/5 cifre Progressive (es.:SAN/00001).

CAPO VI

CORSO di SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI DI LIVELLO AVANZATO

Art. 22 – Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione al corso di specializzazione per operatori di livello avanzato avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base;
 - b) essere in possesso della qualifica di operatore NBCR in ruolo attivo;
 - c) possedere l'idoneità fisica a svolgere attività sportiva agonistica;
 - d) essere in possesso della qualifica di operatore NBCR specializzato in ambito sanitario;
 - e) non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 23

Art. 23 – Prova finale d'esame

1. Per accedere agli esami finali del corso, l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste nel programma del corso di cui all'Appendice 5 , All. LAV_2.
2. La prova finale di esame è costituita da:
 - a) un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta.
 - b) un esame orale, costituito da una serie di domande inerenti le materie oggetto del corso, la cui durata, generalmente, non è superiore a 10 minuti.
 - c) una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall'aspirante durante l'esercitazione di fine corso, ovvero in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.
3. In commissione d'esame è inserito obbligatoriamente un rappresentante dei Vigili del Fuoco.
4. Sulla base dei tipi delle prove pratiche individuate, la Commissione d'esame ha facoltà di avvalersi dell'ausilio degli Istruttori Docenti del corso e di altri Istruttori e/o Aiuto Istruttori, preventivamente ed opportunamente istruiti dal Direttore del corso.
5. Di tale esame sono redatti, a cura della Commissione Esaminatrice di cui all'art. 5, una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. LAV_6 ed un verbale conforme al Mod. LAV_7, di cui all'Appendice 5.
6. La documentazione inerente l'esame finale sostenuto da ogni singolo aspirante, è conservata in originale presso il Centro Nazionale di Formazione NBCR.
7. Copia della documentazione di cui al comma 5, integrata dall'elenco degli ammessi all'esame finale, conformi ai relativi modelli predisposti per ogni singolo corso e riportate nelle appendici del presente Programma di Formazione, vanno inviate all'Ufficio Soccorsi Speciali.

Art. 25 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame, e dalla valutazione dell'operato del candidato durante tutto lo svolgimento del corso.
2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:
 - Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100;
 - Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 25/100;
 - Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100;
 - Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di -5/100 a un massimo di 5/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d'esame dal Direttore del corso, sentiti i docenti.
3. Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato dovrà essere riportato nella "scheda di valutazione personale" di cui all'Appendice 5, Mod. LAV_5.
4. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100;
 - Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100;
 - Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100.

Art. 26 – Conseguimento del titolo

3. All'aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, un attestato conforme all'Appendice 5, Mod. LAV_8, a firma del Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR e del Direttore del Corso.
1. L'attestato oltre al numero di matricola personale, riporta il numero di registrazione dell'Attestato di Specializzazione così composto: sigla corso/5 cifre Progressive (es.: LAV/00001).

CAPO VII

CORSO PER LA QUALIFICA DI COORDINATORE NBCR

Art. 27 – Modalità e requisiti di accesso

1. L'ammissione al corso per la qualifica di coordinatore NBCR avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di base.
 - b) risultare idoneo agli accertamenti fisico sanitari previsti dalle norme che regolano la permanenza in CRI in qualità di socio attivo;
 - c) essere in possesso della qualifica di operatore NBCR in ruolo attivo
 - d) essere espressamente indicato per la partecipazione al corso dal Presidente del Comitato Regionale CRI competente
 - e) non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'interruzione della frequenza delle lezioni e l'impossibilità di sostenere la prova finale di cui all'articolo 28.

Art. 28 – La Commissione d'Esame

1. La Commissione d'esame per i corsi di 3° livello NBCR è composta da:
 - a) il Direttore dal Centro Nazionale di Formazione NBCR (o suo delegato) con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) il Referente Nazionale NBCR (o suo delegato);
 - c) il Direttore del Corso (o suo delegato);
 - d) due membri esperti nominati preferibilmente tra i docenti, dal Direttore dal CNF .
2. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.

Art. 29 – Prova finale d'esame

1. Per accedere agli esami finali del corso, l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste nel programma del corso di cui all'Appendice 6 - All. CRD_2.
2. La prova finale di esame consiste nel superamento di:
 - a) un esame scritto costituito da un questionario di 30 domande a risposta multipla e/o aperta.
 - b) un esame orale, costituito da una serie di domande inerenti le materie oggetto del corso, la cui durata, generalmente, non è superiore a 10 minuti.
 - c) una prova pratica costituita dalla valutazione delle azioni compiute dall'aspirante durante l'esercitazione di fine corso, ovvero in attività pratiche relative alle materie oggetto del corso preventivamente individuate e comunicate agli aspiranti dal Direttore del corso.
3. Sulla base dei tipi delle prove pratiche individuate, la Commissione d'esame ha facoltà di avvalersi dell'ausilio degli Istruttori Docenti del corso e di altri Istruttori e/o Aiuto Istruttori, preventivamente ed opportunamente istruiti dal Direttore del corso.

4. Di tale esame sono redatti, a cura della Commissione Esaminatrice di cui all'art. 5, una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. CRD_6 ed un verbale conforme al Mod. CRD_7, di cui all'Appendice 5.
5. La documentazione inerente l'esame finale sostenuto da ogni singolo aspirante, è conservata in originale presso il Centro Nazionale di Formazione NBCR.
6. Copia della documentazione di cui al comma 4, integrata dall'elenco degli ammessi all'esame finale, conformi ai relativi modelli predisposti per ogni singolo corso e riportate nelle appendici del presente Programma di Formazione, vanno inviate all'Ufficio Soccorsi Speciali.

Art. 30 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame, e dalla valutazione dell'operato del candidato durante tutto lo svolgimento del corso.
2. I punteggi assegnabili sono espressi in centesimi:
 - Per la prova scritta può essere attribuito un punteggio massimo di 30/100;
 - Per la prova orale può essere attribuito un punteggio massimo di 25/100;
 - Per la totalità delle prove pratiche può essere attribuito un punteggio massimo di 40/100;
 - Per la valutazione comportamentale può essere attribuito un punteggio da un minimo di -5/100 a un massimo di 5/100. Questa valutazione è proposta alla Commissione d'esame dal Direttore del corso, sentiti i docenti.

Il riepilogo dei punteggi riportati in ogni prova da ogni singolo candidato dovrà essere riportato nella "scheda di valutazione personale" di cui all'Appendice 6, Mod. CRD_5.
3. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 76/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 60% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per la prova scritta il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 18/100;
 - Per la prova orale il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 12/100;
 - Per la prova pratica il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 24/100.

Art. 31 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo è rilasciato, a cura dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, un attestato conforme all'Appendice 06, Mod. CRD_8, a firma del Direttore dal Centro Nazionale di Formazione NBCR
2. L'attestato oltre al numero di matricola personale, riporta il numero di registrazione dell'Attestato di Qualificazione così composto: sigla corso/5 cifre Progressive (es.:CRD/00001).

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Disposizioni finanziarie

1. La frequenza ai corsi o agli aggiornamenti organizzati dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, fatti salvi eventuali accordi particolari, è da intendersi a titolo oneroso. La quota di iscrizione è comprensiva del vitto e alloggio per tutto il periodo del corso, dei materiali monouso da utilizzare durante l'attività di formazione/addestramento che poi resteranno in dotazione ai partecipanti. Sono altresì compresi i costi di manutenzione e disinfezione necessari al ripristino delle altre dotazioni messe a disposizione dal Centro.
2. I costi concernenti l'organizzazione dei corsi di formazione o degli aggiornamenti di cui all'art. 4, sono a carico del Comitato CRI richiedente.
3. I costi necessari a permettere la partecipazione dei candidati ai vari corsi di cui al programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR sono a carico delle rispettive Unità CRI ovvero dei Comitati Regionali e/o Provinciali competenti.

Art. 33 – Appendici e allegati

1. Le appendici di cui al presente articolo costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme:

APPENDICE 1: Corso per Operatori NBCR

All. OP_1	Scheda descrittiva
All. OP_2	Programma corso
Mod. OP_3	Registro Presenze
Mod. OP_4	Elenco candidati ammessi all'esame
Mod. OP_5	Scheda valutazione personale
Mod. OP_6	Scheda riepilogativa risultato esami
Mod. OP_7	Verbale esame finale
Mod. OP_8	Attestato

APPENDICE 2 : Corso di specializzazione in Logistica NBCR

All. LOG_1	Scheda descrittiva
All. LOG_2	Programma corso
Mod. LOG_3	Registro Presenze
Mod. LOG_4	Elenco candidati ammessi all'esame
Mod. LOG_5	Scheda valutazione personale
Mod. LOG_6	Scheda riepilogativa risultato esami
Mod. LOG_7	Verbale esame finale
Mod. LOG_8	Attestato

APPENDICE 3: Corso di specializzazione in D.P.I. per Operatori NBCR

All. DPI_1	Scheda descrittiva
All. DPI_2	Programma corso
Mod. DPI_3	Registro Presenze
Mod. DPI_4	Elenco candidati ammessi all'esame
Mod. DPI_5	Scheda valutazione personale
Mod. DPI_6	Scheda riepilogativa risultato esami
Mod. DPI_7	Verbale esame finale
Mod. DPI_8	Attestato

APPENDICE 4: Corso di specializzazione in Ambito Sanitario per Operatori NBCR

- All. SAN_1 Scheda descrittiva
- All. SAN_2 Programma corso
- Mod. SAN_3 Registro Presenze
- Mod. SAN_4 Elenco candidati ammessi all'esame
- Mod. SAN_5 Scheda valutazione personale
- Mod. SAN_6 Scheda riepilogativa risultato esami
- Mod. SAN_7 Verbale esame finale
- Mod. SAN_8 Attestato

APPENDICE 5: Corso di specializzazione per Operatori NBCR di Livello Avanzato

- All. LAV_1 Scheda descrittiva
- All. LAV_2 Programma corso
- Mod. LAV_3 Registro Presenze
- Mod. LAV_4 Elenco candidati ammessi all'esame
- Mod. LAV_5 Scheda valutazione personale
- Mod. LAV_6 Scheda riepilogativa risultato esami
- Mod. LAV_7 Verbale esame finale
- Mod. LAV_8 Attestato

APPENDICE 6: Corso di Formazione per Coordinatori NBCR

- All. CRD_1 Scheda descrittiva
- All. CRD_2 Programma corso
- Mod. CRD_3 Registro Presenze
- Mod. CRD_4 Elenco candidati ammessi all'esame
- Mod. CRD_5 Scheda valutazione personale
- Mod. CRD_6 Scheda riepilogativa risultato esami
- Mod. CRD_7 Verbale esame finale
- Mod. CRD_8 Attestato



Croce Rossa Italiana

***REGOLAMENTO FORMAZIONE E
ATTIVITA' degli ISTRUTTORI NBCR***



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Per le attività informative, formative e di aggiornamento inerenti la materia NBCR, rivolte ai volontari o dipendenti CRI, agli Operatori NBCR, ad altri Enti, ai Corpi dello Stato (Forze Armate, Forze dell'Ordine, VVF,...), Amministrazioni e Associazioni, nonché alla popolazione, la CRI si avvale della figura dell' Istruttore NBCR, in seguito chiamato brevemente anche Istruttore.

Art. 2 – Istruttori NBCR CRI

1. Sono Istruttori i volontari o dipendenti CRI che hanno frequentato corso di formazione di cui al presente regolamento presso il Centro Nazionale di Formazione NBCR, in seguito chiamato brevemente anche Centro Nazionale di Formazione o CNF, superando la prova finale d'esame di cui al successivo art. 8.
2. Il corso abilita all'insegnamento, in nome e per conto della Croce Rossa Italiana, all'interno e all'esterno dell'Associazione.

Art. 3 – Qualifiche Istruttori in materie NBCR

1. Ai fini del presente regolamento sono individuate due qualifiche di Istruttore:
 - a. **Istruttori NBCR** i quali hanno il compito di svolgere attività di docenza nei corsi per la formazione di Operatori NBCR (Primo Livello NBCR) e attività didattica nell'ambito degli aggiornamenti e addestramenti degli Operatori NBCR.
 - b. **Maestri Istruttori** i quali, in aggiunta a quanto previsto nel comma precedente, possono svolgere la funzione di Direttore di corso. Inoltre su disposizione del Direttore del Centro possono essere chiamati presso il CNF ad effettuare docenze nell'ambito dei corsi di specializzazione di cui al secondo e terzo livello NBCR, e svolgere incarichi di coordinamento delle attività didattiche e di addestramento presso sedi esterne. di concerto con il Referente NBCR dei Comitati Regionali in cui prestano prevalentemente la loro funzione garantiscono, il coordinamento delle attività didattiche e di addestramento avvalendosi degli Istruttori e degli Aiuto Istruttori disponibili.
2. Gli Istruttori e i Maestri Istruttori, rappresentando il Corpo Docente a livello nazionale, dovrebbero essere dotati dai propri Comitati Regionali della divisa prevista per i Soccorsi Speciali.

Art. 4 – Rilascio Titoli per equipollenza

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 del "regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR" è possibile ottenere la qualifica di Istruttore NBCR tramite istanza di riconoscimento di equipollenza con analoghi titoli posseduti precedentemente all'entrata in vigore delle presenti norme.
2. L'istanza per il riconoscimento del titolo, munita del nulla osta del Presidente del Comitato Regionale CRI competente, e corredata da copia della documentazione comprovante il possesso del titolo, deve pervenire al Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR, in seguito chiamato brevemente anche Direttore, il quale esprime, motivandolo, parere favorevole o contrario. Qualora ritenuto opportuno il Direttore del CNF potrà disporre un accertamento o la frequenza a un breve corso di adeguamento. Le decisioni assunte in merito al presente articolo dal Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR sono insindacabili.

CAPO II

CORSO DI ISTRUTTORE NBCR

Art. 5 – Contenuti e organizzazione

1. Il corso per il conseguimento del titolo di Istruttore NBCR è svolto secondo il programma di cui all'Appendice 7 - All. ISTR_2.
2. Il corso per il conseguimento del titolo di Istruttore NBCR è organizzato, in linea generale, dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, sentito il parere del Referente Nazionale NBCR
3. Il Direttore del Centro Nazionale di Formazione è tenuto ad inviare comunicazione del Corso all'Ufficio Soccorsi Speciali, al Delegato Nazionale all'Area III ed alla Sala Operativa Nazionale.
4. Il numero massimo di partecipanti al corso è determinato dal Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR. Esso non è comunque mai superiore a venti unità.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione al corso per Istruttori NBCR gli Operatori NBCR in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere Operatore NBCR in ruolo attivo, da almeno tre anni;
 - b) Essere Istruttore Nazionale CRI di Protezione Civile con abilitazione all'insegnamento da almeno un anno oppure, in alternativa, avere conseguito almeno due specializzazioni tra quelle previste all'art. 10, comma 3, lettera b), del Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR .
 - c) Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo.
3. La domanda di ammissione corredata dal Curriculum Vitae del richiedente deve pervenire al Centro Nazionale di Formazione NBCR per il tramite del Referente NBCR, entro il termine indicato del Centro Nazionale stesso.

Art. 7 – Commissioni d'esame:

1. La commissione d'esame per il Corso Istruttori NBCR è composta da:
 - a. Direttore del Centro Nazionale (o suo delegato) con funzione di presidente;
 - b. Referente Nazionale NBCR (o suo delegato);
 - c. Tre maestri Istruttori, nominati, anche tra i docenti del corso, dal Direttore del Centro.
2. Di ogni esame finale è predisposta una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. IST_6 e un verbale conforme al Mod. IST_7, di cui all'Appendice 07. Detto verbale può inoltre contenere indicazioni relative a possibili limitazioni delle materie di insegnamento per cui è abilitato il docente.
3. Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.



4. Il verbale e la scheda riepilogativa delle valutazioni di cui al comma 2, sono trasmesse per conoscenza al Referente Nazionale NBCR, all'Ufficio Soccorsi Speciali ed alla Sala Operativa Nazionale.

Art. 8 – Prova finale d'esame

1. Per accedere all'esame finale l'aspirante dovrà aver frequentato almeno l'85% delle ore totali di lezione previste dal programma.
2. La prova d'esame finale consiste in una prova scritta costituita un questionario di 50 domande a risposta multipla e/o aperta, e una prova orale costituita dallo svolgimento di una lezione di tipo teorico-pratica, con argomenti scelti dalla Commissione d'esame tra quelli trattati durante il corso, e assegnati al candidato 24 ore prima della prova stessa mediante pubblica estrazione a sorte. Nel corso dell'esame a giudizio insindacabile della Commissione, è possibile procedere ad ulteriori accertamenti.

Art. 9 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dallo stesso in ogni singola prova d'esame.
2. I punteggi sono espressi in centesimi:
Per ogni prova può essere attribuito un punteggio massimo di 50/100 Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 75/100 a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 70% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per ogni prova il punteggio minimo utile dovrà essere almeno pari a 36/100.

Art. 10 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante dichiarato idoneo, è rilasciato a cura del Centro Nazionale di Formazione NBCR un attestato conforme all'Appendice 06 - Mod. IST_8, a firma del Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR.
2. L'Aspirante Istruttore in materie NBCR dichiarato idoneo è inoltre autorizzato a sostituire il distintivo di operatore NBCR con il distintivo realizzato conformemente all'allegato NBCR_06, Mod. D_03, contenuto nel Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR della CRI, nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti per l'utilizzo delle divise.

CAPO III

SELEZIONE PER MAESTRO ISTRUTTORE NBCR

Art. 11 – Contenuti e organizzazione

1. La qualifica di Maestro Istruttore NBCR si ottiene tramite il superamento di una specifica prova di selezione.
2. La selezione per il conseguimento del titolo di Maestro Istruttore NBCR è organizzato, in linea generale, dal Centro Nazionale, sentiti i pareri del Referente Nazionale NBCR e dell'Ufficio Soccorsi Speciali.
3. Il Direttore del Centro Nazionale di Formazione è tenuto ad inviare comunicazione dell'indizione della Selezione per Maestro Istruttore NBCR all'Ufficio Soccorsi Speciali, al Delegato Nazionale all'Area III ed alla Sala Operativa Nazionale.
4. Indipendentemente dal numero di domande pervenute dovrà essere organizzata una prova di Pre-selezione.

Art. 12 – Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione alla selezione per acquisire il titolo di Maestro Istruttore NBCR, gli Istruttori esperti abilitati all'insegnamento, con almeno tre anni di attività di docenza in ambito NBCR continua e comprovata da apposita dichiarazione a firma rispettivo Referente Regionale NBCR .
2. La domanda di ammissione, controfirmata dal Referente Regionale NBCR competente, dovrà inoltre riportare il nulla osta del Presidente del Comitato Regionale corrispondente e pervenire al Centro Nazionale di Formazione NBCR, entro il termine indicato nel bando di indizione della selezione.

Art. 13 – Commissione prova di selezione:

1. La commissione della prova di pre-selezione e della successiva selezione per Istruttori Esperti è composta da:
 - a. Direttore del Centro Nazionale (o suo delegato) con funzione di presidente;
 - b. Referente Nazionale NBCR (o suo delegato);
 - c. Tre maestri Istruttori, nominati dal Direttore del Centro.La commissione si avvale di un segretario per quanto di competenza.
2. Di ogni prova di selezione è predisposta una scheda riepilogativa delle valutazioni conforme al Mod. MIST_3 e un verbale conforme al Mod. MIST_4, di cui all'Appendice 8.

Art. 14 – Prova di pre selezione

1. La prova di preselezione selezione consiste in una prova scritta costituita da un questionario di 50 domande a risposta multipla e/o aperta, inerenti le materie oggetto di Docenza nei corsi di primo, secondo e terzo livello di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), del Piano Nazionale di Formazione per il rischio NBCR;
2. Per ogni risposta esatta è assegnato un punto, la prova si intende superata con un punteggio pari o superiore a 45 punti.

Art. 15 – Prova di selezione

1. Gli istruttori risultati idonei dovranno sostenere un esame costituita da una prova scritta e da una prova pratica
1. La prova finale d'esame consiste in:
 - a) Un esame scritto costituito dallo svolgimento di una Tesina;
 - b) Un esame orale, costituito dalla discussione della tesina presentata dal candidato ed eventuali domande inerenti le materie d'insegnamento in ambito NBCR.
2. La tesina di cui al comma 1, lettera a) è elaborata secondo le indicazioni contenute nell'appendice 08, Mod. MIST_5.
3. L'argomento della tesina è assegnato dalla Commissione preferibilmente in concomitanza alla comunicazione dell'esito della prova di pre-selezione di cui all'articolo precedente. Contestualmente verranno comunicate le modalità di consegna e la data entro cui i candidati dovranno far pervenire la propria Tesina alla Commissione.
4. La Commissione d'esame esprimerà un punteggio in centesimi utilizzando gli elementi valutativi e i punteggi contenuti nella griglia di valutazione di cui all'Appendice 08, Mod. MIST_2.
5. Possibilmente la discussione della tesina non dovrà avere una durata superiore a 20 minuti.

Art. 15 – Valutazione finale

1. La valutazione finale del candidato avviene attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti in ogni singola prova d'esame. I punteggi sono espressi in centesimi:
 - Per ogni prova può essere attribuito un punteggio massimo di 50/100;
2. Il candidato è considerato idoneo con un punteggio complessivo pari o superiore a 80/100, a condizione che ogni singola prova sia stata valutata con un punteggio non inferiore al 70% dei centesimi assegnabili, come di seguito riepilogato:
 - Per ogni prova il punteggio minimo dovrà essere almeno pari a 36/100.

Art. 16 – Conseguimento del titolo

1. All'aspirante Maestro Istruttore NBCR dichiarato idoneo, è rilasciato a cura del Centro Nazionale di Formazione NBCR un attestato conforme all'Appendice 8 - Mod. MIST_6, a firma del Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR.
2. L'Aspirante Maestro Istruttore NBCR dichiarato idoneo è inoltre autorizzato a sostituire il distintivo di Istruttore (Mod. D_03), con il distintivo realizzato conformemente all'allegato NBCR_06 - Mod. D_04, contenuto nel Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR, nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti per l'utilizzo delle divise.

CAPO IV MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI

Art. 17 – Mantenimento dell’abilitazione e del titolo

1. L’abilitazione all’insegnamento è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) mantenimento annuale dello status di operatore NBCR in ruolo attivo;
 - b) partecipazione, in qualità di Istruttore o Maestro Istruttore, ad almeno tre attività di informazione, formazione, o aggiornamento, all’anno.
 - c) frequentare almeno ogni due anni, il corso di aggiornamento per Istruttori NBCR, superandone la prova di accertamento finale.
2. L’ Istruttore o il Maestro Istruttore NBCR che non soddisfa i requisiti di cui al comma 1 perde l’abilitazione alla docenza ed è considerato “non abilitato all’insegnamento”.
3. La permanenza nella condizione di “non abilitato all’insegnamento” può perdurare per un tempo massimo di un anno. Il reintegro nel ruolo di “abilitati all’insegnamento”, è subordinato alla frequenza di un percorso di riqualificazione la cui durata e modalità di realizzazione sono stabiliti, secondo i casi, dal Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR, sentito il Referente Regionale NBCR, del Comitato presso il quale l’Istruttore o il Maestro Istruttore presta prevalentemente la propria opera.
4. Se la permanenza nella condizione di “non abilitato all’insegnamento” perdura per un tempo superiore ad un anno, il volontario o dipendente CRI si considera decaduto dal titolo Istruttore e, se posseduto, anche da quello di Maestro Istruttore NBCR.
5. A condizione che contestualmente non sia stata persa anche la qualifica di Operatore NBCR, il titolo precedentemente posseduto potrà essere riacquisito solo attraverso la frequentazione, entro un anno dalla perdita della qualifica, di un percorso di riqualificazione la cui durata e modalità di realizzazione sono stabilite, secondo i casi, dal Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR, sostenendo le medesime prove d’esame previste al Capo II e Capo III del presente allegato, in base al titolo precedentemente posseduto dall’interessato.
6. I corsi di aggiornamento annuali, della durata minima di sedici ore, affrontano gli argomenti generali oggetto dei programmi di docenza in ambito NBCR. La scelta eventuale di argomenti specifici o di particolare interesse, così come l’individuazione della prova di accertamento finale è, invece, a discrezione del Direttore del Centro Nazionale di Formazione.
7. I corsi di aggiornamento sono organizzati, in linea generale, dal Centro Nazionale di Formazione che è tenuto a garantire l’organizzazione di almeno un corso l’anno.
8. Ai fini del comma 1, lett. b) del presente articolo, gli Istruttori NBCR, sono tenuti ad informare, anche per le vie brevi, il Centro Nazionale di Formazione di ogni attività didattica da loro esercitata trasmettendone in seguito la certificazione a firma del Referente NBCR competente, al Centro Nazionale di Formazione NBCR ed all’Ufficio Soccorsi Speciali .
9. In presenza di attività di informazione e/o formazione diretta verso soggetti terzi rispetto alla CRI, gli Istruttori ed i Maestri Istruttori sono tenuti a richiedere il Nulla Osta al Direttore del Centro Nazionale, anche in funzione dell’ art 21, comma 4. lett, C) e d), del Regolamento per l’Attività dei Nuclei NBCR”

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Disposizioni accessorie e finanziarie

1. Gli Istruttori e i Maestri Istruttori, rappresentando il Corpo Docente a livello nazionale, di norma, dovrebbero essere dotati dai propri Comitati Regionali della divisa prevista per i Soccorsi Speciali.
2. I costi necessari alla copertura finanziaria destinati a consentire la partecipazione alla selezione per Maestri Istruttori NBCR, nonché agli aggiornamenti atti al mantenimento delle qualifiche di cui al presente regolamento, salvo accordi differenti, sono posti a carico dei Comitati Regionali CRI presso i quali il Maestro Istruttore NBCR espleta prevalentemente la propria attività.

Art. 2 – Appendici e allegati

1. Le appendici di cui al presente articolo costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme:

APPENDICE 6: Corso per Istruttori in Materia NBCR

- All. IST_1 Scheda descrittiva
- All. IST_2 Programma corso
- Mod. IST_3 Registro Presenze
- Mod. IST_4 Elenco candidati ammessi all'esame
- Mod. IST_5 Scheda valutazione personale
- Mod. IST_6 Scheda riepilogativa risultato esami
- Mod. IST_7 Verbale esame finale
- Mod. IST_8 Attestato

APPENDICE 7: Selezione per Istruttori Esperti in materia NBCR

- Mod. MIST_1 Elenco candidati ammessi alla selezione
- Mod. MIST_2 Scheda valutazione personale
- Mod. MIST_3 Scheda riepilogativa risultato esami
- Mod. MIST_4 Verbale esame finale
- Mod. MIST_5 Attestato
- Mod. MIST_6 Tesina

**CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE**

NUCLEO N.B.C.R.



FASCICOLO PERSONALE DI

Croce Rossa Italiana
Soccorsi Speciali
Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR



DATI PRIMARI:

<p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Nato/a il _____</p> <p>Operatore N.B.C.R. dal _____</p> <p>Status:</p> <p><input type="checkbox"/> RUOLO OPERATIVO dal _____</p> <p><input type="checkbox"/> RUOLO DI RISERVA dal _____</p> <p><input type="checkbox"/> RUOLO INATTIVI dal _____</p> <p><input type="checkbox"/> Abilitazione PSTI <input type="checkbox"/> Infermiere <input type="checkbox"/> Medico</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>Fotografia</p> </div> <p>Matricola NBCR . _____</p> <p>Nucleo N.B.C.R. di _____</p> <p>Cod. Fiscale _____</p> <p>Patenti CRI:</p> <p><input type="checkbox"/>1 <input type="checkbox"/>2 <input type="checkbox"/>3 <input type="checkbox"/>4 <input type="checkbox"/>5 <input type="checkbox"/>5b <input type="checkbox"/>6 <input type="checkbox"/>7 <input type="checkbox"/>8 <input type="checkbox"/>9</p>
---	---

Recapiti telefonici personali:

Abitazione _____	Lavoro _____
Telefono Cell. _____	Telefono Cell. _____
Indirizzo e-mail : _____	

Dati generici di Croce Rossa:

Entrato in C.R.I. il _____	Status: <input type="checkbox"/> Volontario
	<input type="checkbox"/> Dipendente
Componente: _____	
Appartenete all'Unità C.R.I. di: _____	
Comitato Locale di _____	
Comitato Provinciale _____ Comitato Regionale _____	

Croce Rossa Italiana
Soccorsi Speciali
Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR



Percorso Formativo NbcR:

1° Livello

Operatore N.B.C.R.:

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

2° Livello

Specializzazione in Logistica NBCR

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

Specializzazione in D.P.I.

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

Specializzazione In Ambito Sanitario

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

Specializzazione di Livello Avanzato

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

3° Livello

Coordinatore N.B.C.R.

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

Docente ordinario

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

Docente esperto

Terminato il _____ Svolto a: _____ (equipollenza : Si No in data _____)

Ulteriori corsi inerenti l'attività N.B.C.R. *

Anno	Tipologia del corso	Durata	Località

*** = Corsi esterni alla Croce Rossa Italiana**



ACCERTAMENTI SANITARI

Anno	Esito accertamenti sanitari			
	Ordinaria	Note	Livello Avanzato Abilitazione Autoresp.	Note

N.B: Lungo la riga dell'anno di riferimento in corrispondenza della visita medica di interesse, scrivere: SUPERATA O NON SUPERATA.



Interventi di soccorso, prevenzione o allarmi operativi

Anno	Data	Tipologia evento	Localita'	Ruolo rivestito

Croce Rossa Italiana
Soccorsi Speciali
Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR



Esercitazioni e/o simulazioni di rilievo:

Anno	Data	Localita'	Presupposti	Ruolo rivestito	Interforze (Si/No)

Croce Rossa Italiana
Soccorsi Speciali
Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR



Progressione Formativa di C.R.I. (qualifiche ed abilitazioni non NBCR)

Data	Descrizione

Incarichi ricoperti in C.R.I. (a qualsiasi livello, gradi rivestiti, commissioni, ecc..)

Dal	Al	Descrizione



Altri dati di carattere personale

Residente in _____ C.A.P. _____

Via/piazza _____ n. Civico _____

Gr. Sang. _____ (Facoltativo)

Titolo di studio _____ Professione _____

Impiegato: Si No Se sì presso _____

Coniugata/o: Si No



ANNOTAZIONI:

<i>Data</i>	<i>Motivazione</i>	<i>Estensore</i>



Croce Rossa Italiana

Croce Rossa Italiana

COMITATO REGIONALE _____



*REGISTRO REGIONALE
OPERATORI N.B.C.R.*





Croce Rossa Italiana

Croce Rossa Italiana

Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza e
Volontariato - Servizio Attività di Emergenza



*ALBO NAZIONALE
OPERATORI N.B.C.R.*



PREMESSA:

Ai fini del presente regolamento sono definiti i distintivi di qualifica (CAPO I) e relative etichette funzionali (CAPO II), che gli operatori NBCR ai vari livelli sono autorizzati ad indossare sull'uniforme nel rispetto delle normative in vigore:

Capo I DISTINTIVI DI QUALIFICA

Mod. D_01 - DISTINTIVO DI OPERATORE NBCR

Il distintivo, indicante la qualifica di Operatore NBCR della C.R.I., è realizzato in tessuto ricamato, di forma tonda, avente diametro di mm. 55.

Lungo i bordi esterni della circonferenza del distintivo è inserita una corona circolare avente uno spessore di mm. 5, di colore arancione.

All'interno di tale corona circolare è posta la dicitura CROCE ROSSA ITALIANA, in colore rosso bordato di bianco nella parte superiore e la dicitura NUCLEO N.B.C.R. in colore blu, bordato di bianco, nella parte inferiore. Entrambe le scritte sono in carattere "Arial".

La parte centrale del distintivo è composta da un cerchio pieno, di colore blu in cui campeggiano al centro l'emblema della Croce Rossa contornato da una corona circolare interzata con i colori della bandiera nazionale. Nel restante spazio, sono posti i seguenti simboli in colore bianco: nella parte centrale superiore il simbolo dell'atomo, nella parte inferiore il simbolo della Beuta da laboratorio, mentre, allineato orizzontalmente con l'emblema della Croce Rossa nella parte laterale destra è rappresentato il simbolo del rischio biologico e nella parte opposta il simbolo del nucleare.

In alternativa il distintivo può essere realizzato in metallo. In questo caso dovrà avere un diametro di mm. 35, e rispettare proporzionalmente dimensioni colori e simboli. La parte superiore potrà essere protetta con resina trasparente. Sul retro del distintivo, in posizione centrale dovrà essere previsto un sistema di fissaggio tipo "pinces" a due alette.



Operatore NBCR (Fac-simile)

Mod. D_02 - DISTINTIVO DI AIUTO ISTRUTTORE NBCR

Il distintivo, indicante la qualifica di ISTRUTTORE NBCR della C.R.I., è realizzato in tessuto ricamato avente diametro di mm. 55. Il corpo principale è costituito dal distintivo per Operatori NBCR di cui al mod. D_01, ma in colore argento.

Nella parte inferiore parallela al bordo del corpo principale, approssimativamente in corrispondenza della scritta "NUCLEO NBCR" è applicata un'estensione di colore argento, a forma di mezzaluna, larga mm. 6 con la scritta AIUTO ISTRUTTORE in colore Blu bordato di bianco.

In alternativa il distintivo può essere realizzato in metallo. In questo caso dovrà avere un diametro di mm. 35, e rispettare proporzionalmente dimensioni colori e simboli. La parte superiore potrà essere protetta con resina trasparente. Sul retro del distintivo, in posizione centrale dovrà essere previsto un sistema di fissaggio tipo "pinces" a due alette.



Aiuto Istruttore NBCR (Fac-simile)

Mod. D_03 - DISTINTIVO DI ISTRUTTORE NBCR

Il distintivo, indicante la qualifica di Istruttore NBCR Esperto della C.R.I., è realizzato in metallo, ovvero in tessuto ricamato avente diametro di mm. 55. Il corpo principale è costituito dal distintivo per Operatori NBCR. di cui al mod. D_01.

Nella parte inferiore parallela al bordo del corpo principale, approssimativamente in corrispondenza della scritta "NUCLEO NBCR" è applicata un'estensione di colo argento, a forma di mezzaluna, larga mm. 6 con la scritta ISTRUTTORE in colore rosso bordato di bianco.

In alternativa il distintivo può essere realizzato in metallo. In questo caso dovrà avere un diametro di mm. 35, e rispettare proporzionalmente dimensioni colori e simboli. La parte superiore potrà essere protetta con resina trasparente. Sul retro del distintivo, in posizione centrale dovrà essere previsto un sistema di fissaggio tipo "pinces" a due alette.



Istruttore NBCR (Fac-simile)

Mod. D-04 - DISTINTIVO DI MAESTRO ISTRUTTORE NBCR

Il distintivo, indicante la qualifica di Maestro Istruttore NBCR della C.R.I., è realizzato in metallo, ovvero in tessuto ricamato avente diametro di mm. 67. Il corpo principale è costituito dal distintivo per Operatori NBCR. di cui al mod. D_01.

Nella parte inferiore parallela al bordo del corpo principale, approssimativamente in corrispondenza della scritta "NUCLEO NBCR" è applicata un'estensione di colo oro, a forma di mezzaluna, larga mm. 6 con la scritta MASTER (Maestro) in colore rosso bordato di bianco.

In alternativa il distintivo può essere realizzato in metallo. In questo caso dovrà avere un diametro di mm. 35, e rispettare proporzionalmente dimensioni colori e simboli. La parte superiore potrà essere protetta con resina trasparente. Sul retro del distintivo, in posizione centrale dovrà essere previsto un sistema di fissaggio tipo "pinces" a due alette.



Maestro Istruttore NBCR (Fac-simile)

Mod. D_05 - DISTINTIVO DI APPARTENENZA AL GRUPPO OPERATIVO DI SOCCORSO TATTICO

Il distintivo, indicante l'appartenenza al Gruppo Operativo di Supporto Tattico è realizzato in tessuto ricamato di forma rettangolare con bordi arrotondati delle dimensioni di mm. 45 x 60 h.

Il distintivo è su fondo di colore nero ed interamente bordato di rosso.

Nella parte superiore è riportata la scritta "Croce Rossa Italiana in colore rosso", mentre al centro del distintivo è raffigurato un dragone alato di colore rosso rivolto a sinistra. Nella parte inferiore, racchiusa in una cornice di forma rettangolare dai bordi arrotondati, di color argento, è riportata la sigla GOST in carattere Impact di colore rosso. Infine, lungo il bordo destro del distintivo, nello spazio tra la punta dell'ala del dragone ed il fondo del distintivo è riportato, in senso verticale, l'acronimo NBCR sempre in carattere Impact di colore rosso.

Il Distintivo può essere realizzato anche in metallo, in questo caso la sua dimensione non dovrà superare mm. 3,5 x 50 h..

Sul retro del distintivo metallico, sono previste due propaggini appuntite lunghe mm. 7 atte a trapassare il bavero di una giacca e dotate di un sistema di fissaggio tipo "pince" a due alette, idonee a mantenere il distintivo in posizione corretta.



Gruppo Operativo di Supporto Tattico –GOST (fac-simile)



CAPO II

Etichette FUNZIONALI

Le etichette di cui al presente capo Indicano l'appartenenza territoriale e la funzione operativa dell'operatore. Di norma vanno portate sul lato destro del petto e sono applicabili tramite velcro (targhetta portanome)

Aventi forma rettangolare con dimensione di mm. 30 x 100. Sono realizzate in tessuto di colore bianco con bordo e scritte in filato di colore rosso. Deve essere applicabile all'uniforme tramite velcro.

ETICHETTE PER FUNZIONI DI LIVELLO REGIONALE

(Fac-simile)

Mod. ETR_1

Destinato a tutti gli Operatori NBCR

È portato in abbinamento al distintivo mod. D_1

NUCLEO NBCR "Nome Comitato Reg.le"

OPERATORE

Mod. ETR_2

Riservato agli operatori Specializzati

È portato in abbinamento al distintivo mod. D-1

NUCLEO NBCR "Nome Comitato Reg.le"

**OPERATORE
SPECIALIZZATO**



Mod. ETR_3

Riservato agli operatori con almeno due specializzazioni
È portato in abbinamento al distintivo mod. D_1

**NUCLEO NBCR "Nome Comitato Reg.le"
OPERATORE
PLURISPECIALIZZATO**

Mod. ETR_4

Riservato agli operatori con l'incarico di Referente Regionale
È portato in abbinamento al distintivo corrispondente alla propria qualifica
funzionale

**NUCLEO NBCR "Nome Comitato Reg.le"
REFERENTE REGIONALE**

Mod. ETR_5

Riservato agli operatori con qualifica di Aiuto Istruttore
È portato in abbinamento al distintivo mod. D_2

**NUCLEO NBCR "Nome Comitato Reg.le"
AIUTO ISTRUTTORE**



Mod. ETR_6

Riservato agli operatori con qualifica di Istruttore NBCR
È portato in abbinamento al distintivo mod. D_3

NUCLEO NBCR "Nome Comitato Reg.le"

ISTRUTTORE

Mod. ETR_7

Riservato agli operatori con qualifica di Maestro Istruttore
È portato in abbinamento al distintivo mod. D_4

NUCLEO NBCR "Nome Comitato Reg.le"

MAESTRO ISTRUTTORE



ETICHETTE PER FUNZIONI DI LIVELLO NAZIONALE
(Fac-simile)

Mod. ETN_1

Riservato al Referente Nazionale NBCR

È portato in abbinamento al distintivo corrispondente alla propria qualifica funzionale

NBCR
REFERENTE NAZIONALE

Mod. ETN_2

Riservato al Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR

È portato in abbinamento al distintivo corrispondente alla propria qualifica.


CENTRO NAZIONALE
di FORMAZIONE NBCR
- DIRETTORE -

Mod. ETN_3

Riservato ai Mestri Istruttori componenti il collegio Docenti del Centro Nazionale di Formazione NBCR e dagli Aiuto Docenti del medesimo Centro. È portato in abbinamento al distintivo corrispondente alla propria qualifica.

CENTRO NAZIONALE
di FORMAZIONE NBCR

Schema puramente indicativo delle "Zone operative"





PETTORINE IDENTIFICATIVE COORDINATORI DI SETTORE





Croce Rossa Italiana

Croce Rossa Italiana

Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza e
Volontariato - Servizio Attività di Emergenza



ALBO NAZIONALE ISTRUTTORI N.B.C.R.





**ISTANZA RICONOSCIMENTO QUALIFICA
OPERATORE NBCR**

il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ Cod.Fiscale _____

Componente _____ Unità C.R.I. _____

Comitato Prov.le _____ Comitato Reg.le _____

Residente in _____ Via/piazza _____

Telefono _____ E-mail _____

D I C H I A R A

di aver ottenuto la qualifica di OPERATORE N.B.C.R. in data _____ a seguito della frequenza di un corso della durata di h. ____ con esame finale, pertanto, ai sensi dell'art. 31 comma 1, e comma 2, delle Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR dell'Associazione Italiana della Croce Rossa

C H I E D E

il riconoscimento per equipollenza della qualifica di operatore N.B.C.R. e le eventuali specializzazioni derivanti dall'esame della documentazione che si trasmette in allegato.

Distinti saluti

(Firma)

A sostegno della richiesta si allega la seguente documentazione:

Attestato di operatore Programma del corso sostenuto Altra documentazione



**ISTANZA RICONOSCIMENTO TITOLO DI
 DOCENTE IN MATERIE NBCR**

il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ Cod.Fiscale _____

Componente _____ Unità C.R.I. _____

Comitato Prov.le _____ Comitato Reg.le _____

Residente in _____ Via/piazza _____

Telefono _____ E-mail _____

D I C H I A R A

di aver ottenuto la qualifica di ISTRUTTORE/DOCENTE NBCR in data _____ a seguito della frequenza di un corso della durata di h. _____, con esame finale, tenutosi presso _____. Pertanto, ai sensi dell'art. 31 comma 1, e comma 3, delle Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR dell'Associazione Italiana della Croce Rossa,

C H I E D E

il riconoscimento per equipollenza del titolo di ISTRUTTORE in materie NBCR

Distinti saluti

 (Firma)

A sostegno della richiesta si allega la seguente documentazione:

Attestato di operatore **Attestato di istruttore/docente NBCR** **Altra documentazione**



CROCE ROSSA ITALIANA
